

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Riforma Fornero, retroattività ed art. 18 della L. 300/1970**

Articolo di **Rocchina STAIANO**<sup>1</sup>

### **1. Questione**

La Corte d'appello di Milano<sup>2</sup>, in riforma della sentenza del Tribunale, annullava il licenziamento intimato al lavoratore, condannando la società al pagamento a titolo risarcitorio dell'ammontare delle retribuzioni - sulla base di una retribuzione mensile pari a € 9.261,78 - maturate da tale licenziamento al secondo recesso poi intimato dalla società, oltre alla regolarizzazione contributiva per lo stesso periodo, ossia all'applicazione della tutela reale prevista dall'art. 18 della L. 300/1970, prima della c.d. Riforma Fornero, ossia L. 92/2012.

La società propone ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ragione dello ius superveniens costituito dal nuovo testo dell'art. 18 della L. 300/70, come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 92/2012, nuovo testo entrato in vigore il 18 luglio 2012 e che per licenziamenti come quello in discorso (annullato per violazione del cd. *repechage*) prevede non più la tutela reintegratoria, ma una mera tutela indennitaria. Tutto ciò si basa sul fatto che la società ricorrente ritiene che si tratta di normativa applicabile anche a licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della novella, giacché la citata legge n. 92/2012, mentre dispone che le modifiche processuali abbiano effetto solo per i licenziamenti successivi all'entrata in

---

<sup>1</sup> Avvocato e docente all'Università di Teramo.

<sup>2</sup> Il caso è tratto da [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.1.2014, n. 301](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014.

vigore della legge stessa, non opera analogo rinvio quanto agli effetti sostanziali d'un licenziamento illegittimo.

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, ribadendo il principio secondo cui circostanza che il comma 67, dell'art. 1, della L. 92/2012 preveda l'applicabilità delle nuove norme processuali solo alle controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge stessa non significa, a contrariis, che le nuove norme sostanziali in essa contenute siano applicabili ai licenziamenti anteriormente intimati, ma semplicemente che queste ultime seguono, in assenza di esplicita disposizione contraria, la regola dell'irretroattività sancita dall'art. 11 disp. prel. al c.c., regola cui - com'è noto - può derogarsi soltanto se ciò è espressamente previsto da apposita disposizione di diritto transitorio, che nel caso de quo manca.

In assenza di espressa disposizione derogatoria, il principio dell'irretroattività della legge previsto dall'art. 11 disp. prel. al c.c. fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; ed è appunto questa l'ipotesi del licenziamento già giudicato illegittimo.

## **2. Orientamenti giurisprudenziali e retroattività della L. 92/2012 ai licenziamenti illegittimi**

Con la legge n. 92 del 2012, c.d. Riforma Fornero, è stata introdotta una nuova, complessa ed articolata disciplina dei licenziamenti che ancora le sanzioni irrogabili per effetto della accertata illegittimità del recesso a valutazioni di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità, ma anche con una eventuale rimessione al giudice di merito che dovrà applicare uno dei possibili sistemi sanzionatori conseguenti alla qualificazione del fatto (giuridico) che ha determinato il provvedimento espulsivo. Esemplificativamente si evidenzia che il nuovo sistema prevede distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura discriminatoria del licenziamento, l'inesistenza della condotta addebitata, ovvero la sua riconducibilità tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa (sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili). In tali casi, persiste il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e ad ottenere un "pieno" risarcimento del danno (dalla risoluzione del rapporto alla reintegrazione), nei limiti dell'*aliunde perceptum* e dell'*aliunde percipendum*, mai al di sotto di cinque né al di sopra di dodici mensilità. In tutti gli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo, il nuovo comma 5 dell'art. 18 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori prevede solo una tutela risarcitoria (tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita).

Fa eccezione, ancora una volta, il caso di accertata violazione delle regole procedurali previste dall'art. 7 L. 300/70 per il quale l'indennità risarcitoria è compresa tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

Si tratta di un'evidente "stravolgimento" del sistema di allegazioni e prove nel

processo, che non è limitato ad una modifica della sanzione irrogabile (come nel caso, pur opinabile, delle modifiche introdotte dall'art. 32 della legge n. 182/del 2010) ma si collega ad una molteplicità di ipotesi diverse di condotte giuridicamente rilevanti cui si connettono tutele tra loro profondamente differenti. Un sistema unico che non incide sul solo apparato sanzionatorio ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso. Tale sistema, precisa il comma 67 dell'art. 1 della L. 92/2012, non può trovare applicazione alle cause concernenti i provvedimenti di licenziamento in corso alla data del 18 luglio 2012, anche per la mancanza della disciplina transitoria. Ciò è stato ribadito nella presente pronuncia, che trova conferma in precedenti orientamenti di giurisprudenza di legittimità<sup>3</sup> e di merito<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2013, n. 5406, in *Mass. Giur. It.*, 2013; Cass. civ., sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10550, in *Mass. Giur. It.*, 2013.

<sup>4</sup> Trib. Roma, ord., 31 ottobre 2012, in *Diritto.it*.

La Nuova Procedura Civile